



Circolare informativa

Accoglimento ulteriore persona

Ha intenzione di accogliere una persona nell'alloggio? Tenga presente che l'abitazione assegnata può essere abitata soltanto dalle persone indicate nella domanda di assegnazione dell'alloggio. L'accoglimento di altre persone deve essere sempre comunicato all'IPES e in determinati casi è d'obbligo chiedere l'autorizzazione all'IPES. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le indicazioni sottostanti che spiegano quando è obbligatorio chiedere l'autorizzazione. La circolare informa inoltre sulle circostanze che impediscono l'autorizzazione. Si avvisa che prima di accogliere una persona è sempre necessario attendere l'autorizzazione. In caso contrario si rischia la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. Per le domande di accoglimento e la comunicazione dei redditi e dei diritti reali della persona da accogliere si devono utilizzare i moduli messi a disposizione dall'ente locatore.

Accoglimento fino a un mese/accoglimento a tempo determinato

Visite fino a un mese devono essere comunicate. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda questa non viene respinta. Le persone in visita devono essere regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia.

Su richiesta motivata della parte conduttrice l'ente locatore può autorizzare la stessa ad ospitare persone imparentata o affini con un componente del nucleo familiare per un periodo determinato fino a tre mesi. Se la richiesta è motivata da ragioni familiari, di salute e di studio la permanenza può essere prolungata oltre i tre mesi e fino a nove mesi complessivi. La persona ospitata non può eleggere la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione, non viene inserita nell'elenco dei residenti, il suo reddito non viene considerato ai fini della determinazione del valore della situazione economica e non acquisisce alcun diritto alla successione nell'assegnazione.

Persone, che possono essere accolte senza autorizzazione

L'autorizzazione non è richiesta:

- per la/il partner della parte conduttrice in caso di matrimonio o unione civile;
- per i figli e le figlie minorenni della parte conduttrice o della/del partner;
- per i minori affidati con provvedimento dell'autorità giudiziale a tempo pieno a una/un componente del nucleo familiare;
- in caso di nascita di figli/figlie di figli/figlie conviventi della parte conduttrice o della/del partner.

Tuttavia deve far pervenire all'IPES comunicazione scritta affinché l'IPES possa provvedere all'inserimento nell'elenco dei locatari e alla rideterminazione del canone di locazione. In caso di affidamento di minori deve presentare anche copia del relativo provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Persone, per le quali bisogna chiedere l'autorizzazione di accoglimento

Deve chiedere il permesso per:

- la/il partner della parte conduttrice;
- le persone che in passato convivevano con la parte conduttrice nell'abitazione in locazione e che si erano trasferite;
- persone maggiorenni con grado di parentela o affinità fino al secondo grado nei confronti della parte conduttrice o della/del partner;
- i nipoti (figli/figlie di figli/figlie) minorenni della parte conduttrice o della/del partner

Se una parte conduttrice appartenente a particolari categorie sociali vuole accogliere nell'abitazione in locazione un'altra persona appartenente anch'essa a tali categorie può essere presentata una domanda per l'accoglimento a condizione che vi sia per entrambe un parere favorevole da parte delle strutture di assistenza.

I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Per l'accoglimento di un cittadino straniero che non fa parte dell'Unione Europea, la parte conduttrice in base alla normativa vigente ha l'obbligo di informare le autorità di pubblica sicurezza (p.es. questura) entro 48 ore. Tale comunicazione deve essere effettuata anche in caso di cessazione dell'accoglimento.

Richiesta per figli/e minorenni

I figli e le figlie minorenni di genitori separati sono annoverati nel nucleo familiare del genitore a cui sono stati affidati. In caso di affidamento congiunto sono annoverati nel nucleo familiare del genitore presso il quale hanno la residenza anagrafica e sul cui stato di famiglia risultano. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria deve essere allegato alla domanda.

Richiesta per l'accoglimento della/del partner

L'accoglimento della/del partner che non era stata indicata/stato indicato nella domanda di assegnazione può essere concesso solamente decorsi due anni dalla consegna dell'abitazione in locazione. Il termine di due anni non vale per abitazioni in locazione a canone provinciale e in caso di accoglimento successivo a una successione nell'assegnazione.

Badante

In caso di necessità di cura e di assistenza della parte conduttrice o di un componente del nucleo familiare può essere autorizzato l'accoglimento di personale assistente. La necessità di cura e di assistenza deve essere comprovata da rispettiva documentazione medica specialistica e l'assistenza deve essere prestata sulla base di rapporto di lavoro continuo. In ogni caso devono essere rispettate le norme in materia di immigrazione. Il personale assistente può eleggere la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione. Esso non viene inserito nell'elenco dei residenti, il suo reddito non viene considerato ai fini della determinazione del canone di locazione ed il personale assistente non acquisisce alcun diritto di successione nell'assegnazione. Se l'accoglimento del personale assistente comporta il sovraffollamento dell'abitazione in locazione, la parte conduttrice deve attivarsi per trovare una soluzione abitativa alternativa. Cessato il rapporto di lavoro il personale assistente decade dal diritto di abitare nell'abitazione in locazione e di avervi la residenza anagrafica.

In quali casi l'IPES non può concedere l'autorizzazione?

sovraffollamento dell'alloggio

Se a seguito dell'accoglimento l'abitazione in locazione risulta sovraffollata, la parte conduttrice deve trovare una soluzione abitativa alternativa. Questo non vale solo per l'accoglimento del/la partner, di minori e in caso di necessità di assistenza.

L'accoglimento delle persone che in passato convivevano con la parte conduttrice nell'abitazione in locazione e che si erano trasferite e/o delle persone maggiorenni con grado di parentela o affinità fino al secondo grado nei confronti della parte conduttrice o della/del partner può essere concesso a condizione che ciò non comporti un sovraffollamento dell'abitazione in locazione.

Altri motivi di rigetto della domanda

La persona da accogliere non deve avere posizioni debitorie nei confronti dell'ente locatore né essere stata oggetto, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti di annullamento o revoca dell'assegnazione né aver occupato abusivamente edifici pubblici. Inoltre, la persona da accogliere non deve essere titolare di diritti reali su abitazioni, né aver ceduto un tale diritto.



Institut für den sozialen Wohnbau
Istituto per l'edilizia sociale
Istitut por le frabichè sozial

Terzi

Per tutte le altre persone non menzionate nella presente circolare, la domanda di accoglimento non può essere approvata.